



COMUNE DI CORBOLA

REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE RETTE IN RSA

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 26.04.2016

Art. 1 - Oggetto e finalità

- Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Corbola finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento in strutture residenziali protette di persone non autosufficienti.

- L'intervento economico è previsto per la copertura delle spese relative alla quota residenziale e alla quota per le spese personali qualora le risorse economiche della persona ospitata e della rete familiare siano insufficienti.

Art. 2 - Destinatari dell'intervento

Hanno diritto all'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune di Corbola i cittadini residenti nel territorio comunale al momento della presentazione della richiesta e in possesso dei seguenti requisiti:

1) ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'azienda ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e per l'accompagnamento)

2) persone con disabilità certificata, portatrici di handicap grave sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92.

3) Persone individuate dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) in quanto bisognose di servizi residenziali e specifica assistenza socio-sanitaria.

Art. 3 - Tipologia delle prestazioni

- Il Comune integra la quota residenziale per l'inserimento delle persone di cui al precedente art. 2) in strutture protette di cui alla DGR Veneto n. 84/2007, nei casi:

- pagamento alla struttura della retta quale integrazione delle quote a carico dell'utente;

- erogazione d'ufficio, con specifica motivazione e previa autorizzazione del responsabile del competente Servizio, nelle more delle disposizioni di cui all'amministrazione di sostegno ai sensi della L. n. 6 del 09/01/2004. In tali casi, gli adempimenti relativi alla compartecipazione del beneficiario ai costi di inserimento sono sospesi sino alla nomina dell'Amministratore di sostegno.

Art. 4 - Requisiti di accesso

La richiesta di integrazione della retta potrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento, da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno presso l'Ufficio di servizio sociale comunale mediante modulo predisposto.

La richiesta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento e precisamente:

a) certificato residenza nel Comune di Corbola;

b) valutazione in sede di UVMD che individua l'inserimento in struttura residenziale quale progetto assistenziale più idoneo alle necessità della persona non autosufficiente

c) inserimento nel Registro Unico di Residenzialità

d) documentazione attestante le risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali alla copertura del costo della retta;

e) certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013;

- f) documentazione attestante la titolarità di indennità di accompagnamento, ovvero procedimento di ottenimento dell'indennità di accompagnamento in corso di definizione;
- g) impegno formale alla valorizzazione di proprietà immobiliari e sottoscrizione di ipoteca volontaria ai sensi dell'art. 2821 c.c., con l'esclusione dei casi in cui l'immobile sia l'abitazione principale del coniuge e/o di figlio disabile.
- h) in caso di usufrutto, l'ipoteca dovrà essere concessa dal proprietario dell'immobile;
- i) valorizzazione delle donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, ai sensi dell'art. 6 c. 2, lettera c) del DPCM 159/2013, se a favore di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
 - Ai fini della determinazione del valore ISEE, il nucleo familiare di riferimento del beneficiario è individuato secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 159/2013 e successive modifiche.

Art.5 - Contribuzione dell'utente beneficiario.

Il beneficiario dell'intervento è tenuto a pagare la retta di ricovero in struttura con qualsiasi disponibilità finanziaria di cui dispone e in particolare con:

- reddito derivante da trattamenti economici di qualsiasi tipo (pensione contributiva, di reversibilità, di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, arretrati pensionistici, ecc...);
- patrimonio mobiliare posseduto: depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, canoni di locazione di case o terreni, ecc...
- patrimonio immobiliare (donazione al Comune proprietà immobiliari) previa analisi apposta stima giurata redatta da tecnico competente.

Art. 5 - Garanzie patrimoniali qualora il beneficiario non disponga di risorse immediatamente esigibili.

- Il comune in attesa delle valorizzazioni anticipa l'integrazione della retta.
- I crediti vantati dal comune sono esigibili dalla data di dimissioni dalla struttura protetta oppure dalla data di decesso del beneficiario o dal momento in cui diventano disponibili.
- Gli eredi hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito costituitosi con l'anticipazione.
- Nel caso di donazioni, il donatario è tenuto, dopo il beneficiario, a garantire il pagamento della retta fino a concorrenza del valore della donazione.

Art. 6 – Quota per spese personali

- Al beneficiario è assegnato un importo per le spese personali stabilito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Art.7 - Norma transitoria

- Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni già concesse saranno riviste.